

DELIBERA N.93/24/CSP

**ORDINANZA-INGIUNZIONE NEI CONFRONTI DELLA SOCIETÀ
VIDEOMEDIA S.P.A. (FORNITORE DEL SERVIZIO DI MEDIA
AUDIOVISIVO IN AMBITO LOCALE “TELECHIARA”) PER LA
VIOLAZIONE DELLE DISPOSIZIONI DI CUI AGLI ARTT. 43,
COMMA 1, LETTERA A) E 44, COMMA 1, DEL DECRETO LEGISLATIVO 8
NOVEMBRE 2021, N. 208, IN COMBINATO DISPOSTO CON LE
DISPOSIZIONI DI CUI ALL’ART. 3, COMMI 1 E 2, DELL’ALLEGATO A)
ALLA DELIBERA AGCOM N. 538/01/CSP**

(CONTESTAZIONE CRC FRIULI VENEZIA GIULIA N. 2/2024 – PROC. N. 13/24/FB)

L’AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 24 luglio 2024;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante “*Modifiche al sistema penale*”;

VISTO il decreto legge 23 ottobre 1996, n. 545, recante “*Disposizioni urgenti per l’esercizio dell’attività radiotelevisiva*”, convertito con modificazioni dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650;

VISTO il decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, recante “*Disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi comunitari e l’esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee*”, convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2008, n. 101;

VISTO il decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante “*Attuazione dell’articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo*”;

VISTO il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, recante “*Attuazione della direttiva (UE) 2018/1808 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, recante modifica della direttiva 2010/13/UE, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri, concernente il testo unico per la fornitura di servizi di media audiovisivi in considerazione dell’evoluzione delle realtà del mercato*”, come modificato dal decreto legislativo 25 marzo 2024, n. 50, recante “*Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, recante il testo unico dei servizi di media audiovisivi in*

considerazione dell'evoluzione delle realtà del mercato, in attuazione della direttiva (UE) 2018/1808 di modifica della direttiva 2010/13/UE".

VISTA la delibera n. 538/01/CSP, del 26 luglio 2001, recante “*Regolamento in materia di pubblicità radiotelevisiva e televendite*” come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 12/08/CSP;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*” come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 434/22/CONS;

VISTA la delibera n. 410/14/CONS, del 29 luglio 2014 e, in particolare, l'Allegato A, recante “*Testo del regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni*” (di seguito, “*Regolamento*”), come modificato, da ultimo, dalla Delibera n. 286/23/CONS, dell'8 novembre 2023 e l'allegato 1 in calce al Regolamento stesso recante “*Rateizzazioni delle sanzioni amministrative pecuniarie – Istruzioni per gli Operatori*”;

VISTA la delibera n. 265/15/CONS, del 28 aprile 2015, recante “*Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*”;

VISTA la legge regionale n. 11 dell'11 aprile 2001, con la quale è stato istituito il CO.RE.COM. Friuli Venezia Giulia;

VISTO l'Accordo Quadro tra l'Autorità, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome con il quale vengono individuati i principi generali concernenti l'esercizio delle funzioni delegate ai Comitati regionali per le comunicazioni in tema di comunicazioni, approvato dall'Autorità con delibera n. 427/22/CONS del 14 dicembre 2022 (di seguito denominato *Accordo Quadro 2023*);

VISTA la Convenzione, stipulata ai sensi dell'*Accordo Quadro 2023* tra l'Autorità e gli Organi regionali competenti, mediante la quale si conviene che a decorrere dal 1° gennaio 2023 l'Autorità delega al CO.RE.COM. Friuli Venezia Giulia l'esercizio delle funzioni di “*vigilanza sul rispetto delle norme in materia di esercizio dell'attività radiotelevisiva locale, mediante il monitoraggio delle trasmissioni dell'emittenza locale privata [...], con particolare riferimento agli obblighi in materia di programmazione, anche a tutela delle minoranze linguistiche e dei minori, pubblicità e contenuti radiotelevisivi previsti dal TUSMA, come integrato dai Regolamenti attuativi dell'Autorità*” ed inoltre che “*l'attività di vigilanza si espleta attraverso il monitoraggio, anche su segnalazione di terzi, lo svolgimento della fase istruttoria e la trasmissione all'Autorità della relazione di chiusura (...)*”;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. Fatto e contestazione

Il CO.RE.COM. Friuli Venezia Giulia, nell'esercizio delle funzioni di vigilanza sul rispetto delle disposizioni in materia di esercizio dell'attività radiotelevisiva ad esso delegate dall'Autorità, dopo aver sottoposto a monitoraggio la settimana di programmazione dell'emittente "Telechiara" compresa tra il 7 e il 13 febbraio 2024, ha accertato la sussistenza di una condotta rilevante per l'avvio di un procedimento sanzionatorio e, con atto Contestazione n. 02/2024 del 9 aprile 2024 (prot. n. 3043-P), notificato tramite PEC in pari data, ha contestato alla società Videomedia S.p.A., titolare di detta emittente, quanto segue:

A) la presunta violazione delle disposizioni contenute nell'art. 43, co. 1, lettera a) e nell'art 44, co. 1, del Decreto Legislativo 8 novembre 2021, n. 208, in combinato disposto con l'art. 3, co. 1 e 2, dell'Allegato A) alla Delibera AGCOM n. 538/01/CSP, per i seguenti fatti:

- per aver trasmesso nel corso del programma "Viva la Musica" mandato in onda in data 7, 8, 9, 12 e 13 febbraio 2024, negli orari specificati nell'atto di contestazione, comunicazioni commerciali occulte, non prontamente distinguibili dal contenuto editoriale, nonché prive dei prescritti mezzi ottici e diciture atti a renderle riconoscibili come messaggi promozionali;

- per aver trasmesso nel corso dei programmi "Vi porto in montagna" e "La storia è un'avventura se la guardi da vicino" mandati in onda in data 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13 febbraio 2024, negli orari specificati nell'atto di contestazione, pubblicità non segnalata in cui viene mostrata la copertina di due libri dello scrittore Loris Giuriatti, con l'indicazione delle pagine *social* e dell'indirizzo *web* dell'autore;

- per aver trasmesso in data 8, 9, 10 e 11 febbraio 2024, negli orari specificati nell'atto di contestazione, alcuni *spot* riguardanti i marchi "Autovega" e "Harley Davidson" inseriti come cornice nella parte sinistra e inferiore dello schermo sprovvisti della dicitura "pubblicità";

- per aver trasmesso nel corso del programma intitolato "La ginnastica per la terza età", replicato in data 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13 febbraio 2024, negli orari specificati nell'atto di contestazione, la televendita di un DVD recante in sovrimpressione le informazioni relative al prezzo e al recapito telefonico cui rivolgersi per l'acquisto, senza la comparsa della prescritta dicitura "televendita" né di altra indicazione intesa a rendere riconoscibile come tale la comunicazione commerciale e a distinguerla dal resto della programmazione;

B) la presunta violazione delle disposizioni contenute nell'art. 3, co. 4, dell'allegato A) alla Delibera n. 538/01/CSP, per aver trasmesso nel corso della trasmissione "W la musica" e nella sua versione più breve denominata "W la musica in pillole", in data 7, 8, 9, 10, 12 e 13 febbraio 2024, negli orari specificati nell'atto di contestazione, alcune telepromozioni presentate dal conduttore delle trasmissioni all'interno del programma senza cambio di contesto scenico;

C) la presunta violazione dell'art. 5-bis, co. 3 e 4, dell'allegato A) alla Delibera n. 538/01/CSP per aver trasmesso, nelle date e negli orari specificamente indicati nell'atto di

contestazione, alcuni spot di televendita del DVD *“La ginnastica per la terza età”*, senza indicare le garanzie, i servizi post-vendita, gli estremi del venditore e contravvenendo agli obblighi informativi in materia di diritto di recesso.

2. Deduzioni della società

La società Videomedia S.p.A., a seguito della notifica del citato atto di Contestazione n. 02/2024, con nota del 7 maggio 2024 (prot. CRC Friuli Venezia Giulia n. 4105/A) e nel corso dell’audizione svoltasi in data 21 maggio 2024, ha rappresentato quanto segue:

- con riferimento agli asseriti episodi di pubblicità non segnalata nell’ambito dei programmi *“Vi porto in montagna”* e *“La storia è un’avventura se la guardi da vicino”* si osserva che, come risulta dalla dichiarazione del sig. Loris Giuriatti versata in atti, la società Videomedia non ha conseguito alcun ricavo dalla trasmissione della immagine della copertina dei libri apparsa in video e pertanto le sequenze contestate, non potendosi qualificare come *“pubblicità televisiva”* non risultano assoggettate agli obblighi di segnalazione previsti dall’art. 43, co. 1, lettera a) e dall’art. 44, co. 1 del D. Lgs n. 208/2021. Al riguardo occorre, altresì, considerare che l’art. 45, co. 10 dello stesso D.Lgs n. 208/2021 prevede che non sono conteggiati, ai fini del calcolo dei limiti massimi di affollamento pubblicitario, i messaggi promozionali facenti parte di iniziative promosse da istituzioni, enti, associazioni di categoria, produttori editoriali e librai, volte a sensibilizzare l’opinione pubblica nei confronti del libro e della lettura, trasmessi dalle emittenti radiofoniche e televisive pubbliche e private gratuitamente o a condizioni di favore, nonché a condizione che abbiano autonoma collocazione nella programmazione e che non siano inseriti all’interno di un’interruzione pubblicitaria;

- quanto alla contestata presenza di telepromozioni presentate dal conduttore delle trasmissioni *“W la musica”* e *“W la musica in pillole”* senza cambio di contesto scenico, si rappresenta che a seguito dell’ordinanza-ingiunzione AGCOM n. 2/2024 del 24 gennaio 2024, notificata alla società Videomedia S.p.A. per fatti analoghi, l’emittente ha provveduto a riorganizzare le trasmissioni in esame con l’intento di rispettare pienamente la normativa e di evitare ulteriori contestazioni, segnalando la presenza di comunicazioni commerciali con la prescritta dicitura *“messaggio promozionale”* per tutta la loro durata e realizzando un cambio di contesto scenico tra il programma in corso e le telepromozioni che, sebbene annunciate dal conduttore, sono presentate nell’ambito del cosiddetto *“paginone”* trasmesso a schermo intero e privo di ogni riferimento al contesto scenico e narrativo della trasmissione;

- risulta infondata la contestazione riguardante la trasmissione dei due brevi spot pubblicitari non segnalati riguardanti *“Autovega”* e *“Harley Davidson”*, in quanto gli stessi sono stati trasmessi nell’ambito di una interruzione pubblicitaria regolarmente annunciata con la scritta *“pubblicità”* comparsa all’inizio e alla fine del blocco pubblicitario in cui gli spot sono inseriti.

Il CO.RE.COM. Friuli Venezia Giulia – preso atto che le giustificazioni addotte dalla Società Videomedia S.p.a. in data 7 maggio 2024 non contengono argomenti di controdeduzione relativamente alla contestata trasmissione di comunicazioni

commerciali occulte nell'ambito dei programmi "Viva la Musica" e "La ginnastica per la terza età" nè relativamente alla mancanza delle indicazioni previste a garanzia degli acquirenti nella trasmissione degli spot di televendita del DVD "La ginnastica per la terza età" – con Deliberazione n. 86 del 12 dicembre 2023, ha confermato integralmente quanto rilevato nell'atto Contestazione n. 02/2024 del 9 aprile 2024, proponendo l'irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria nei confronti della società Videomedia S.p.A. per la violazione delle disposizioni normative in materia di pubblicità sopra specificate.

3. Valutazioni dell'Autorità

Ad esito della visione delle registrazioni dei programmi oggetto di contestazione e della documentazione istruttoria versata in atti si osserva quanto segue.

A) In relazione alla presunta violazione delle disposizioni contenute nell'art. 43, co. 1, lettera a) e nell'art. 44, comma 1, del D.Lgs. n. 208/2021, in combinato disposto con l'art. 3, co. 1 e 2, dell'Allegato A) alla Delibera AGCOM n. 538/01/CSP si rileva che:

- nel corso del programma "Viva la Musica" mandato in onda in data 7, 8, 9, 12 e 13 febbraio 2024, negli orari specificati nell'atto di contestazione, si riscontra la presenza in video di elementi di testo in sovrimpressione e a scorrimento continuo nei quali compaiono comunicazioni di carattere commerciale, come annunci di eventi musicali con formule d'invito a prenotare e specifica indicazione dei numeri telefonici dei locali in cui sono organizzate le serate di intrattenimento pubblicizzate. In data 7 febbraio alle ore 11:56, nel corso del programma, l'ospite in studio, nel promuovere alcuni eventi, menziona esplicitamente lo sponsor del gruppo musicale in cui si esibisce ("Vorrei ricordare tra tutti gli sponsor Tonin Costruzioni, vorrei dire... i numeri uno!"). Tali comunicazioni, inserite nel contesto della trasmissione e non prontamente distinguibili dal contenuto editoriale nonché prive dei prescritti mezzi ottici e diciture atti a renderle riconoscibili come messaggi promozionali, risultano trasmesse in violazione delle disposizioni contenute nell'art. 43, co. 1, lettera a) e nell'art. 44, co. 1, del D.Lgs. n. 208/2021, in combinato disposto con l'art. 3, co. 1 e 2, dell'Allegato A) alla Delibera AGCOM n. 538/01/CSP;

- nel corso dei programmi "Vi porto in montagna" e "La storia è un'avventura se la guardi da vicino" mandati in onda in data 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13 febbraio 2024, negli orari specificati nell'atto di contestazione, viene mostrata, senza far uso di mezzi ottici e diciture atti a renderla riconoscibile come messaggio promozionale, l'immagine della copertina di due libri dello scrittore Loris Giuriatti unitamente all'indicazione delle pagine social e dell'indirizzo web dell'autore. Nel caso di specie, nonostante la dichiarazione versata in atti attestante che la società Videomedia non avrebbe conseguito alcun ricavo dalla trasmissione, appare indubbia la natura pubblicitaria della rappresentazione, considerato che ai sensi dell'art. 3, co. 1, lett. oo) del D.Lgs. n. 208/2021, per "comunicazione commerciale audiovisiva" deve intendersi una rappresentazione destinata a promuovere, direttamente o indirettamente, i beni, i servizi o l'immagine di una persona fisica o giuridica che esercita un'attività economica dietro pagamento "o altro compenso", o a fini di autopromozione. Chiarito, dunque, che il

corrispettivo del pagamento non costituisce l'unica forma di compenso atta a qualificare una comunicazione commerciale audiovisiva, va osservato che nel caso di specie, pur in assenza della prova di un rapporto di committenza, si rilevano elementi presuntivi gravi, precisi e concordanti, tali da far ritenere che l'esibizione in primo piano della copertina dei libri, in quanto diretta a favorire la conoscenza delle opere dello scrittore Giuriatti e a promuoverne l'acquisto, sia da qualificarsi a tutti gli effetti come una comunicazione commerciale audiovisiva. La natura pubblicitaria della rappresentazione in esame trova conferma nei riferimenti espliciti alle pagine *social* e all'indirizzo *web* dello scrittore, che non possono certamente considerarsi, alla luce del contesto in cui sono inseriti, meramente casuali o occasionali, bensì frutto di una scelta condivisa tra l'autore, che beneficia dell'esposizione mediatica e il fornitore del servizio di media audiovisivo "Telechiara". A nulla peraltro rileva il richiamo alla norma di cui all'art. 45, co. 10 del D.Lgs. n. 208/2021 che, oltre ad ammettere in ipotesi la natura pubblicitaria dei messaggi promozionali trasmessi a titolo gratuito da un'emittente televisiva, riguarda esclusivamente il calcolo dei limiti massimi di affollamento pubblicitario, materia che non forma oggetto di contestazione nell'atto n. 02/2024 del CO.RE.COM. Friuli Venezia Giulia. Le comunicazioni commerciali audiovisive in esame, in quanto non prontamente distinguibili dal contenuto editoriale nonché prive dei prescritti mezzi ottici e diciture atti a renderle riconoscibili come messaggi promozionali, risultano trasmesse in violazione delle disposizioni contenute nell'art. 43, co. 1, lettera a) e nell'art. 44, co. 1, del D.Lgs. n. 208/2021, in combinato disposto con l'art. 3, co. 1 e 2, dell'Allegato A) alla Delibera AGCOM n. 538/01/CSP;

- quanto agli *spot* riguardanti i marchi "Autovega" e "Harley Davidson" mandati in onda in data 8, 9, 10 e 11 febbraio 2024, negli orari specificati nell'atto di contestazione, si rileva che gli stessi sono stati trasmessi – contestualmente all'autopromozione di alcuni film in programmazione sull'emittente – nell'ambito di un blocco pubblicitario regolarmente segnalato all'inizio e alla fine con la scritta "pubblicità" e pertanto, diversamente da quanto rilevato dal CO.RE.COM. Friuli Venezia Giulia, la condotta posta in essere dall'emittente non è ascrivibile all'ipotesi contestata di violazione delle disposizioni contenute negli artt. 43, co. 1, lett. a) e 44, co. 1, del D.Lgs. n. 208/2021, in combinato disposto con l'art. 3, co. 1 e 2 dell'allegato A) alla Delibera AGCOM n. 538/01/CSP;

- al termine del programma intitolato "La ginnastica per la terza età", trasmesso in data 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13 febbraio 2024 negli orari specificati nell'atto di contestazione, viene mandata in onda una comunicazione commerciale audiovisiva in cui, attraverso alcune scritte che appaiono in sovrimpressione, si esorta ad effettuare l'ordine di un DVD contenente lezioni di ginnastica specificandone il prezzo di vendita e fornendo il recapito telefonico cui rivolgersi per l'acquisto, senza l'inserimento sullo schermo televisivo di alcun mezzo di evidente percezione ottica da parte del telespettatore necessario a marcare un'adeguata discontinuità tra la comunicazione commerciale e il programma in corso e, quindi, a scongiurare qualunque forma di confusione tra i due contesti comunicativi, in violazione delle disposizioni contenute nell'art. 43, co. 1, lettera a) e nell'art. 44, co. 1, del D.Lgs. n. 208/2021, in combinato disposto con l'art. 3, co. 1 e 2, dell'Allegato A) alla Delibera AGCOM n. 538/01/CSP.

B) Quanto alla presunta violazione delle disposizioni contenute nell'art. 3, co. 4, dell'allegato A) alla Delibera n. 538/01/CSP, si osserva che la condotta posta in essere dall'emittente non è ascrivibile all'ipotesi contestata. Si rileva, infatti che in data 7, 8, 9, 10, 12 e 13 febbraio 2024, negli orari specificati nell'atto di contestazione, "Telechiara" ha mandato in onda, nel corso dei programmi "W la musica" e "W la musica in pillole", alcune telepromozioni presentate dallo stesso conduttore delle trasmissioni e segnalate con una scritta in sovrimpressione recante la dicitura "messaggio promozionale" per tutta la loro durata. Diversamente da quanto osservato dal CO.RE.COM. Friuli Venezia Giulia, la trasmissione è caratterizzata dall'interruzione scenica del programma in corso con l'introduzione a tutto schermo di un "paginone" pubblicitario dedicato alla presentazione in diretta di una serie di eventi musicali da parte del conduttore del programma, che si trasforma in promotore avvalendosi del programma televisivo come supporto diffusivo per veicolare il messaggio promozionale. Accertata, pertanto, una discontinuità formale rispetto al programma televisivo in corso attuata tramite un cambio di contesto scenico e la presenza sullo schermo, per l'intera durata della telepromozione, della scritta "messaggio promozionale", risultano soddisfatti i requisiti richiesti dall'art. 3, co. 4, dell'allegato A) alla Delibera n. 538/01/CSP per la trasmissione di messaggi pubblicitari.

C) Riguardo alla presunta violazione dell'art. 5-bis, co. 3 e 4, dell'allegato A) alla Delibera n. 538/01/CSP, si rileva che nel corso del programma intitolato "La ginnastica per la terza età" trasmesso in data 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13 febbraio 2024, negli orari specificati nell'atto di contestazione, viene mandata in onda, all'interno di un blocco pubblicitario, una comunicazione commerciale audiovisiva in cui, tramite una voce fuori campo e l'inserimento di alcune scritte in sovrimpressione, si esorta il telespettatore ad acquistare un DVD contenente lezioni di ginnastica, specificandone il prezzo di vendita e fornendo il recapito telefonico cui rivolgersi per effettuarne l'ordine. Nel caso di specie, diversamente da quanto segnalato dalla stessa emittente nel corso dello spot e rilevato dal CO.RE.COM. Friuli Venezia Giulia, non si è in presenza di una "televendita" (proposta di vendita immediata e diretta trasmessa al pubblico allo scopo di fornire beni dietro pagamento), bensì di uno spot pubblicitario a contenuto predeterminato che presenta finalità meramente promozionali che si realizzano attraverso semplici esortazioni indirizzate a persuadere l'utente ad effettuare l'ordine del DVD offerto in vendita. Si osserva, al riguardo, che il Tar del Lazio, con sentenza n. 7051 del 3 luglio 2014, ha chiarito che la televendita "rappresenta un tipo particolare di iniziativa pubblicitaria, avente i requisiti di una vera e propria proposta di contratto ad incertam personam, che spiega specifici effetti diretti, con un preciso rilievo giuridico sotto il profilo negoziale, trattandosi di una vera e propria offerta al pubblico come configurata dall'articolo 1336 c.c." Nelle comunicazioni commerciali in esame, ove non si ravvisa un'offerta immediata e diretta dei beni proposti in vendita, bensì solo l'invito ad effettuarne l'ordine, l'eventuale formazione del contratto si svolge interamente su un canale diverso da quello telefonico e al di fuori del programma televisivo, la cui funzione è limitata a promuovere il DVD posto in vendita. Non ravvisandosi, pertanto, gli elementi atti a individuare una "offerta al pubblico" attraverso il mezzo radiotelevisivo e conseguentemente a qualificare le trasmissioni in esame come "televendita", la condotta posta in essere dall'emittente non è

ascrivibile all'ipotesi contestata di violazione delle disposizioni contenute nell'art. 5-bis, co. 3 e 4 dell'allegato A) alla Delibera AGCOM n. 538/01/CSP;

RITENUTO, per i motivi sopra esposti, di non poter confermare quanto rilevato dal CO.RE.COM. Friuli Venezia Giulia nell'atto di contestazione n. 2/2024 del 9 aprile 2024 in merito alla presunta violazione, da parte del servizio di media audiovisivo "Telechiara", delle disposizioni contenute nell'art. 3, co. 4 e nell'art. 5-bis, co. 3 e 4, dell'allegato A) alla Delibera n. 538/01/CSP;

RITENUTO altresì di poter accogliere la proposta del suddetto Comitato limitatamente all'accertata violazione da parte del citato servizio di media audiovisivo delle disposizioni contenute nell'art. 43, co. 1, lettera a) e nell'art. 44, co. 1, del D.Lgs. n. 208/2021, in combinato disposto con l'art. 3, co. 1 e 2, dell'Allegato A) alla Delibera AGCOM n. 538/01/CSP per aver trasmesso in data 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13 febbraio 2024, negli orari specificati nell'atto di contestazione, comunicazioni commerciali audiovisive non prontamente distinguibili dal contenuto editoriale nonché prive dei prescritti mezzi ottici e diciture atti a renderle riconoscibili come messaggi promozionali;

RITENUTA, pertanto, la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.033,00 (milletrentatre/00) a euro 25.823,00 (venticinquemilaottocentoventitre/00) ai sensi dell'art. 67, commi 2, lett. a), e 5, del D.Lgs. n. 208/2021;

RITENUTO di dover determinare la sanzione, per la singola violazione contestata, nella misura del doppio del minimo edittale pari ad euro 2.066,00 (duemilasessantasei/00), al netto di ogni altro onere accessorio e che, in tale commisurazione, rilevano altresì i seguenti criteri, di cui all'art. 11 della legge n. 689/1981:

A. Gravità della violazione

Il comportamento posto in essere dalla società Videomedia S.p.A. deve ritenersi di elevata gravità, considerato che per tutti i giorni sottoposti a verifica sono stati riscontrati, episodi non occasionali di violazione di diverse norme in materia di comunicazioni commerciali audiovisive (pubblicità occulta, mancata riconoscibilità del messaggio pubblicitario, assenza delle prescritte diciture in sovrimpressione).

B. Opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione

La società non ha documentato di aver posto in essere un adeguato comportamento volto all'eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione.

C. Personalità dell'agente

La società Videomedia S.p.A., in quanto titolare di autorizzazione alla fornitura di servizi di media audiovisivi lineari, deve essere dotata di un'organizzazione interna,

anche di controllo, idonea a garantire il pieno rispetto del quadro legislativo e regolamentare vigente.

D. Condizioni economiche dell'agente

Con riferimento alle condizioni economiche dell'agente, si ritiene che esse siano tali da giustificare la misura della sanzione pecuniaria oggetto del presente atto. In particolare, dalla consultazione della banca dati "Telemaco" del Registro delle Imprese, i dati di cui si dispone sono quelli relativi al 2022, da cui risultano (voce A1 del conto economico) ricavi pari a 4.496.095,00 euro e un utile di esercizio;

RITENUTO, per l'effetto, di dover determinare la sanzione per la violazione delle disposizioni di cui all'art. 43, co. 1, lettera a) e all'art. 44, comma 1, del D. Lgs. n. 208/2021, in combinato disposto con l'art. 3, co. 1 e 2, dell'Allegato A) alla Delibera AGCOM n. 538/01/CSP nella misura del doppio del minimo edittale previsto per la singola violazione pari ad euro 2.066,00 (duemilasessantasei/00), moltiplicato per sette secondo il principio del cumulo materiale delle sanzioni, e quindi pari ad euro 14.462,00 (quattordicimilaquattrocentosessantadue/00);

CONSIDERATO, infatti, che la programmazione dei contenuti trasmessi nei giorni 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13 febbraio 2024 risulta diversificata e, dunque, certamente integrativa di distinte violazioni, si ritiene di applicare il criterio del cumulo materiale che, rispondendo alla logica penalistica *tot crimina tot poenae*, si sostanzia, appunto, nell'applicazione di tante sanzioni quanti sono gli illeciti accertati;

UDITA la relazione della Commissaria Elisa Giomi, relatrice ai sensi dell'art. 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento della Autorità*;

ORDINA

alla società Videomedia S.p.A. – C.F. 01261960247 - con sede legale in Vicenza (VI), via Enrico Fermi n. 241, autorizzata alla fornitura del servizio di media audiovisivo "Telechiara", di pagare la sanzione amministrativa di euro 14.462,00 (quattordicimilaquattrocentosessantadue/00), al netto di ogni altro onere accessorio eventualmente dovuto per la violazione delle disposizioni normative contenute nell'art. 43, co. 1, lettera a) e nell'art. 44, co. 1, del D. Lgs. n. 208/2021, in combinato disposto con l'art. 3, co. 1 e 2, dell'Allegato A) alla Delibera AGCOM n. 538/01/CSP, nei termini descritti in motivazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 67 del D.Lgs. n. 208/2021.

INGIUNGE

alla citata società di versare, entro trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell'art. 27 della citata legge n. 689/81 - fatta salva la facoltà di chiedere il pagamento rateale della sanzione ai sensi dell'art. 26 della legge 24 novembre 1981 n. 689 in caso di condizioni economiche disagiate - la somma di euro 14.462,00 (quattordicimilaquattrocentosessantadue/00) alla

Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato, avente sede a Roma, utilizzando il bollettino c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2380 capo X bilancio di previsione dello Stato, evidenziando nella causale “*Sanzione amministrativa irrogata dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con Delibera n. /24/CSP*” ovvero, in alternativa, indicando la medesima causale, utilizzando il codice IBAN: IT 42H 01000 03245 348 0 10 2380 00 per l’imputazione della medesima somma al capitolo 2380, capo X, mediante conto corrente bancario dei servizi di Tesoreria provinciale dello Stato.

Entro il termine di dieci giorni dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest’Autorità quietanza dell’avvenuto versamento, indicando come riferimento “*Delibera n. /24/CSP*”.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro sessanta giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alla parte e pubblicata sul sito *web* dell’Autorità.

Roma, 24 luglio 2024

IL PRESIDENTE
Giacomo Lasorella

LA COMMISSARIA RELATRICE
Elisa Giomi

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Giulietta Gamba